

CONI: Collegio di Garanzia dello Sport, [Decisione n. 62 del 13.12.2016](#), (Fernando Antonio Arbotti/FIGC), *Disapplicazione dell'aggravante priva di trattazione specifica*

Con Decisione n. 62 del 13.12.2016 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI a Sezioni Unite ha chiarito che nell'ipotesi in cui la Corte Federale accoglie il ricorso della Procura Federale, relativamente all'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della F.I.G.C., la stessa non può essere presunta da una "*complessiva lettura del gravame*". Nel caso specifico, infatti, la richiesta di applicazione di aggravante, era stata richiesta solo nelle conclusioni, mentre non era stata esplicitata ed illustrata nella parte motiva. In tal caso, come ha stabilito il Collegio, la decisione relativa all'applicazione dell'aggravante va riformata in quanto "*si tratta di una statuizione che, per la sua genericità, non può ritenersi sufficiente a giustificare l'applicazione della richiesta aggravante*". (Fernando Antonio Arbotti/FIGC)

CONI: Collegio di Garanzia dello Sport, [Decisione n. 2 del 04.01.2017](#), (M. De Giorgis / FIGC), *Prescrizione infrazioni disciplinari*

Con Decisione n. 2 del 4.01.2017 il Collegio di Garanzia dello Sport è intervenuto a seguito del ricorso proposto da un agente di calciatori ritenuto responsabile in primo grado di illecito disciplinare per aver determinato una situazione di conflitto di interessi con altro agente, socio della stessa società, per aver conferito alla medesima i diritti economici discendenti dai mandati ricevuti. In particolare, l'agente eccepeva l'intervenuta prescrizione dell'illecito contestato in quanto risalente alla s.s. 2009/2010 avendo ricevuto formale mandato dal sodalizio sportivo per il periodo compreso tra il 28/08/2008 e l'1/02/2009.

Sul punto, il Collegio di Garanzia ha stabilito che la prescrizione, pertanto, può considerarsi maturata alla data del 30 giugno 2016 rilevato che il termine di estinzione dell'illecito disciplinare applicabile alla fattispecie matura al compimento della sesta stagione sportiva successiva alla consumazione dell'illecito; pertanto, "*quanto all'individuazione del tempo di decorrenza della causa estintiva dell'illecito, non appare sanzionabile la condotta dell'agente, specificamente per conflitto di interessi, in relazione al tempo in cui sia comunque cessata la durata del suo mandato, seppur col suo contributo consapevole ed efficace abbia concorso a realizzare la fattispecie infrattiva viceversa da evitare per dovere deontologico. Basta nel caso di specie considerare come il mandato dell'agente abbia cessato ogni sua efficacia entro il termine della s.s. 2009/2010*". (M. De Giorgis / FIGC)

FCI: Tribunale Federale Nazionale, [C.U. n. 12 del 30.12.2016](#), (Francini/Commissione elettorale), *Declaratoria di inammissibilità della candidatura alla Presidenza della FCI*

Con C.U. N. 12 del 30 dicembre 2016, il Tribunale Federale ha accolto le ragioni del ricorrente avverso la pronuncia della Commissione elettorale, la quale aveva dichiarato inammissibile la sua candidatura alla Presidenza della FCI, da presentarsi entro il termine perentorio del 15.1.2017, "*in quanto non corredata dal prescritto programma di attività*". Il Tribunale ha, infatti, chiarito che i regolamenti federali non impongono "*l'invio contestuale di candidatura e programma*". Ha poi specificato che, ad ogni modo, non risulta violato il principio della "*par condicio*" in competizioni elettorali, poiché il programma di attività, benché sia pervenuto qualche giorno dopo, è stato comunque inviato nei termini previsti dal regolamento. (Francini/Commissione elettorale)

FIG: Tribunale Federale Nazionale, [Decisione n. 6 del 10.1.2016](#), (F. Bartolini- S. Bartolini/FIG), *normativa applicabile*

Con Decisione n. 6 del 10 novembre 2016 il Tribunale Federale Nazionale della FIG chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da due tesserati aderenti al concorso indetto per l'anno 2015 dalla stessa Federazione per la formazione di insegnanti professionisti di golf, ha accolto le doglianze proposte dai ricorrenti in merito alla negata esenzione degli stessi alla "prova di gioco" prevista quale requisito necessario per l'ammissione al successivo corso di formazione, in quanto la vittoria del Campionato "*Romanian Amateur Open Golf Championship*" dei tesserati ben può essere considerata condizione idonea al superamento di un siffatto requisito atteso che "*non può essere invocata la diversa e più rigorosa disciplina dettata dal Bando del 2016 che, in quanto intervenuto successivamente, si presenta come tale inidoneo a disciplinare un iter, peraltro già concluso, che aveva la propria lex specialis in altro e diverso Bando*" poiché "*la fonte da cui origina la disciplina concorsuale va individuata nell'assetto normativo primario o secondario vigente alla data di approvazione del bando*". (F. Bartolini- S. Bartolini/FIG)

FIGC: Corte Sportiva d'Appello, [C.U. n. 63 del 12.01.2017](#), (A.S.D. Pescara/FIGC), *sanzioni sportive e principio di distinzione*

Con C.U. n. 63 del 12 gennaio 2017 la Corte Sportiva d'Appello in accoglimento del ricorso proposto da una società calcistica – Divisione Calcio a 5 – che aveva schierato nella prima gara ufficiale di Campionato di Serie A un calciatore squalificato nel corso dell'ultima giornata della pregressa stagione del Campionato Nazionale Under 21, ha specificato che la squalifica di un calciatore deve essere scontata nella prima gara ufficiale *tout court* disputata dal sodalizio sportivo, seppur diverso dal precedente. Infatti, ad avviso della Corte è necessario che si tratti della medesima tipologia di competizione sportiva e all'uopo ha confermato l'orientamento maggioritario del principio di *distinzione* tra “*gare di Coppia Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali ... e gare diverse da quelle di Coppia Italia e delle Coppe Regioni*”, specificando che “*la sanzione sportiva della squalifica*” deve essere “*nel concreto scontata con riferimento a gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l'illecito sportivo in relazione al quale la sanzione è comminata*”. (A.S.D. Pescara/FIGC).

FIT: Tribunale Federale Nazionale, [Decisione n. 56 del 22.12.2016](#), (Vanyful SSD – Bazzocchi/ FIT), *Violazioni delle norme comportamentali*

Con Decisione n. 56 del 22 dicembre 2016 il Tribunale Federale della FIT ha ritenuto responsabili una società affiliata ed il suo Presidente, nonché legale rappresentante, delle violazioni loro ascritte essendosi reso quest'ultimo protagonista di un comportamento “*volgare*” e fisicamente aggressivo nei confronti degli incaricati della Procura Federale specificando che, nel caso in oggetto, sono state violate tanto le regole comportamentali che obbligano affiliati e tesserati ad astenersi “*dalla violenza sia fisica, sia verbale*”, quanto quelle fondamentali che disciplinano l'attività sportiva. Considerata la posizione apicale rivestita dal tesserato è, quindi, inevitabile che l'affiliata risponda “*direttamente dell'operato di chi li rappresenti ai sensi dei regolamenti federali*”, oltre ad essere solidamente responsabile “*del pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate agli stessi [rappresentanti]*”. (Vanyful SSD – Bazzocchi/ FIT).